



**TRIBUNALE DI TERNI**  
**Ufficio Esecuzioni Immobiliari**

Gentili professionisti,

in vista della ripresa dell'attività ordinaria al termine del periodo feriale, sono a comunicare quanto in appresso:

**Ricevimento del Giudice dell'Esecuzione.**

Il ricevimento del GE riprenderà il prossimo **8 settembre 2020** con le modalità già sperimentate nel corso degli ultimi mesi **e sino a nuova comunicazione.**

Conseguentemente le richieste di colloquio – anche ove conseguenti a specifico invito del GE - verranno raccolte dalla Cancelleria tramite e-mail ogni lunedì entro le ore 12:00 (munite di contatto telefonico e indirizzo e-mail); la Cancelleria Esecuzioni provvederà a trasmetterle al GE che contatterà gli interessati il martedì pomeriggio indicativamente dalle ore 14:30 alle ore 16:30. I richiedenti colloquio avranno cura di farsi trovare al computer, muniti di connessione internet per il caso in cui abbiano necessità di rammostrare documentazione al GE nel corso del colloquio. Nel caso in cui il GE ne ravvisi la necessità potrà essere fissato colloquio da remoto presso la stanza virtuale del magistrato o concordato un appuntamento in presenza.

Si comunica sin d'ora che per impedimento del GE **il ricevimento è sospeso** nelle giornate di **martedì 22 settembre e martedì 6 ottobre** p.v.

**Vendite sospese ex art. 54ter del d.l. 18/2020.**

A seguito delle richieste di chiarimenti ricevute, anche tramite il gestore Edicom S.r.l., si rappresenta che nel corso della sospensione *ex lege* (ossia sino al 30 ottobre 2020) non è possibile svolgere alcuna attività volta alla liquidazione del bene, nemmeno di natura preparatoria e prodromica, quale l'invio al gestore della richiesta di pubblicazione degli avvisi e ciò anche in considerazione del rischio che la loro lavorazione, ove richiesta anticipatamente, avvenga durante il periodo di sospensione.

**Sconto sulla pubblicità delle vendite rinviate/sospese/annullate in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19.**

Il Giudice dell'Esecuzione ha concordato con Edicom S.r.l. e con Aste Giudiziarie Inlinea S.p.a. l'applicazione di uno sconto in relazione **al prossimo tentativo di vendita** fissato sulle procedure in cui il precedente tentativo fissato nel periodo 9 marzo - 31 luglio 2020 non si sia potuto svolgere in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

Conseguentemente, limitatamente al prossimo tentativo di vendita ed alle predette procedure, Edicom praticherà il prezzo di Euro 160 Euro+iva a lotto (sino ad un massimo di tre lotti) e Aste praticherà il prezzo di €45,00+iva a lotto (fino ad un massimo di tre lotti).

### **Nuove disposizioni sulla rotazione dei gestori della vendita telematica.**

In conseguenza della soppressione del servizio di sala aste da parte del gestore RICCO GIUSEPPE & C. S.P.A. a partire dal mese di dicembre 2020 e ritenuto sufficiente operare la rotazione tra i due gestori presenti sul territorio che praticano il prezzo più basso, si comunica il nuovo calendario dei gestori della vendita telematica da settembre 2020 a dicembre 2021:

Settembre 2020 Edicom Servizi S.r.l.  
Ottobre 2020 Aste Giudiziarie Inlinea Spa  
Novembre 2020 Edicom Servizi S.r.l.  
Dicembre 2020 Aste Giudiziarie Inlinea Spa

Gennaio 2021 Edicom Servizi S.r.l.  
Febbraio 2021 Aste Giudiziarie Inlinea Spa  
Marzo 2021 Edicom Servizi S.r.l.  
Aprile 2021 Aste Giudiziarie Inlinea Spa  
Maggio 2021 Edicom Servizi S.r.l.  
Giugno 2021 Aste Giudiziarie Inlinea Spa  
Luglio 2021 Edicom Servizi S.r.l.  
Settembre 2021 Aste Giudiziarie Inlinea Spa  
Ottobre 2021 Edicom Servizi S.r.l.  
Novembre 2021 Aste Giudiziarie Inlinea Spa  
Dicembre 2021 Edicom Servizi S.r.l.

### **Vendite con prezzo base inferiore o pari a 70.000,00 Euro.**

Nel caso in cui il prezzo base del primo tentativo di vendita sia inferiore o pari ad Euro 70.000,00 si ritiene sussistano in via generalizzata le condizioni per dar corso alla vendita con modalità analogica, al fine di non gravare la procedura di costi eccessivi in relazione al presumibile ricavato.

Conseguentemente per il futuro, i professionisti provvederanno in tali casi a modificare la bozza dell'ordinanza di delega e vendita da trasmettere al GE eliminando a pag. 1 la dicitura

*“ritenuto che nel caso in esame non sono emerse né sono state prospettate ragioni di pregiudizio per l'interesse dei creditori e per il sollecito svolgimento della procedura;  
ritenuto di adottare il modello della vendita sincrona mista regolato dall'art. 22 del Decreto del Ministro della Giustizia 26 febbraio 2015 n. 32 che prevede la presentazione delle offerte sia in via telematica che su supporto analogico nel luogo indicato nell'avviso di vendita e dispone lo svolgimento della gara dinanzi al professionista tra gli offerenti telematici che partecipano in via telematiche e gli offerenti su supporto analogico che partecipano di persona o a mezzo avvocato (munito di procura come di seguito specificato), al fine di favorire una gradualità nell'abbandono delle vendite tradizionali;”*

e la dicitura

*“che il compendio pignorato di seguito descritto sia posto in vendita senza incanto, con modalità telematica sincrona mista in n. \*\*\* lotti ad un **prezzo base** non inferiore a €”*

ed inserendo la dicitura

*“rilevato che ai sensi dell'art. 569, comma 4, c.p.c. è possibile disporre la vendita con modalità analogiche in considerazione dello scarso valore dei beni talché la seguente ordinanza deve ritenersi applicabile ed andrà attuata dal professionista delegato con esclusivo riferimento alle disposizioni aventi ad oggetto la presentazione delle offerte con modalità analogiche;”*

e la dicitura

*“che il compendio pignorato di seguito descritto sia posto in vendita senza incanto, con modalità analogica in n. \*\*\* lotti ad un **prezzo base** non inferiore a €”.*

**Inapplicabilità della sospensione sino al 31 dicembre 2020 di cui all'art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 alle procedure esecutive immobiliari.**

Vista la LEGGE 17 luglio 2020, n. 77 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34” che ha introdotto l'art. 17bis rubricato “Proroga della sospensione dell'esecuzione **degli sfratti** di immobili ad uso abitativo e non abitativo” con cui è stato previsto che al comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: “1° settembre 2020” siano sostituite dalle parole “31 dicembre 2020”;

ritenuto conseguentemente che la norma, come precisato dallo stesso legislatore, sia applicabile alle sole procedure di sfratto;

rende noto che gli ordini di liberazione emessi nell'ambito delle procedure esecutive, ove non revocati – vedasi sul punto l'ordinanza generale resa dal GE in data 14.5.2020 – e gli

ordini di rilascio contenuti nei decreti di trasferimento non sono soggetti alla sospensione prevista per gli sfratti sino al 31 dicembre 2020.

2.9.2020.

**Il Giudice dell'Esecuzione**  
*dot.ssa Ilaria Palmieri*  
